

Febbraio 2020

QUESTIONE GESTIONE SEPARATA INPS/INGEGNERI E ARCHITETTI

Sulla base dell'ordinamento giuridico attualmente vigente, appare chiaro che i liberi professionisti iscritti ad Albi muniti di propria Cassa, per il caso in cui la stessa abbia previsto all'interno del suo ordinamento autonomo ipotesi di riduzione ovvero di esonero dal versamento di alcune tipologie di contribuzione, non debbano essere iscritti d'ufficio alla Gestione Separata Inps.

L'Inps invece, interferendo nelle rispettive autonomie di questi Enti, iscrive d'ufficio detti professionisti alla Gestione Separata, chiede loro il pagamento coattivo di contribuzione applicando aliquote del tutto esorbitanti rispetto a quelle applicate dalle rispettive Casse, applica loro le sanzioni dell'evasione contributiva (pari a quasi l' 80% della sorte), procede al recupero coattivo con atti esecutivi (avvisi di addebito).

Il tutto aggravato dal fatto che trattasi di contribuzioni comunque prescritte per intervenuto decorso del termine di legge per esser fatte valere (5 anni dalla scadenza del termine per il loro pagamento, Cass.27950/2018 e succ.); prescrizione che, in materia previdenziale, è di natura imperativa e irrinunciabile, di tal che le contribuzioni che fossero – ciò nonostante - versate sarebbero del tutto improduttive di rendimento pensionistico e andrebbero dunque restituite da Inps ai professionisti.

La censura fonda sul sistema normativo e giurisprudenziale attualmente vigente in materia di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti iscritti ad Albi.

In effetti

Premesso

- che, ai sensi dell'art.38 Cost., la previdenza obbligatoria (IVS) è un diritto che lo Stato deve garantire, a fronte del quale il cittadino è tenuto – correlativamente - a contribuire, versando quanto richiesto dall'Ente di competenza, nell'ambito di un rapporto di natura assicurativa e sinallagmatica (corte Cost. sent.167/1986, 173/1986 e 202/2006, in linea con la posizione della Suprema Corte sent.4146/1990);
- che è la tipologia di attività lavorativa in concreto svolta l'elemento in relazione al

quale va individuato l'Ente previdenzialmente competente e il regime previdenziale applicabile in ciascun caso specifico (art.2 comma 25 e 26 L.335/95; art.18 comma 12 DL 98/2011), nel rispetto del principio di autonomia degli Enti previdenziali (art.1 L.1046/1971; artt.1 e 2 L.509/1994; art.2 comma 25 L. 335/95; art.3 D. Lgs. 103/1996; Cass. SU 3240/2010) e del principio di esclusività (Cass. 4982/2014; 9076/2013);

- che, pertanto, in relazione alla attività di ingegnere/architetto contestualmente svolta (attività libero professionale per la quale è richiesta l'iscrizione ad Albo), è competente in via esclusiva a dettare la disciplina previdenziale l'Ente previdenziale di diritto Privato tipico per la specifica categoria (Inarcassa, per CNI e CNACCP; Cassa Forense per CNF ecc);
- che ciò è quanto espressamente prevede il comma 25 dell'art.2 L.335/95 - istitutiva appunto della GS Inps al successivo e ultimo comma 26 – e detta opzione è stata confermata
 - dallo stesso legislatore attuativo della delega governativa conferita dall'art.2 comma 25 L.335/95 e, segnatamente, dall'art.3 del D. Lgs. 103/1996;
 - dalla norma di interpretazione autentica dell'art.2 comma 26 L. 335/95 – e cioè l'art.18 comma 12 del DL 98/2011 (L. 111/2011) – che ha, infatti, espressamente escluso dalla GS Inps coloro che svolgono attività per la quale è richiesta l'iscrizione a un albo;
- che dunque non esiste alcun altro Fondo, diverso dalla Cassa di riferimento della categoria, che possa legittimamente pretendere alcunché dal libero professionista iscritto ad Albo;
- che infatti, a oggi, la giurisprudenza di merito di I° e II° grado chiamata a decidere la questione si è graniticamente pronunciata nel senso di dare ragione a quei professionisti che hanno richiesto di vedere assolti i propri obblighi contributivi tramite il solo versamento del contributo integrativo a Inarcassa;
- che infatti – almeno per quanto noti al Sindacato Inaredis - esistono più di 180 sentenze di merito, di cui molte di secondo grado emesse da tutte le Corti d'appello Italiane adite, i cui numerosi giudici hanno tutti conformemente statuito che l'Ingegnere/architetto libero professionista iscritto a un albo che svolga attività libero professionale, contestualmente ad altra attività lavorativa per la quale è già titolare

di posizione IVS, non deve iscriversi a GS Inps

- in primis per difetto dei requisiti alternativi come chiariti dalla norma di interpretazione autentica;
 - inoltre, per difetto della funzione residuale che caratterizza la ratio istitutiva della GS Inps, avendo una propria Cassa e fruendo copertura previdenziale;
- che il tenore letterale della norma di interpretazione autentica ha fedelmente tradotto la ratio legis voluta dal governo e fatta propria dal legislatore in sede di conversione del DL 98/2011 (come si evince dalla Relazione Parlamentare al Disegno di Legge 2814 del 2011 (pag.27-29 della proposta e 141 della relazione tecnica);
- che, quindi, nel nostro ordinamento è univocamente affermata sia l'estraneità dei liberi professionisti iscritti ad albi dalla gestione separata, sia la natura residuale (non esiste il principio di universalizzazione della copertura assicurativa) della iscrizione alla Gestione separata, rivolta unicamente a coloro per i quali non era stato individuato un ente previdenziale deputato a disciplinarne la previdenza (come confermata dalla giurisprudenza di cassazione Sez. Lav. 13218/2008; Cass. 4982/2014; 9076/2013; S.U. sent.3240/2010);
- che la Cassazione con sentenze n. 30344 del 2017 (Rel. Dr. Cavallaro) e 32166 del 2018 (Rel. Dr. Calafiore) non ha ribaltato questi assunti, come vorrebbe sostenere Inps, ma li ha ignorati completamente: nel senso che le dette sentenze lasciano del tutto impregiudicate le questioni giuridiche fondamentali in materia, trascurano del tutto la normativa vigente sul punto; e dunque, non possono essere ritenute decisive nel caso di specie, come rilevato da numerosa giurisprudenza di merito successiva;
- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 108 del 1989 ha statuito, proprio nel nostro caso, che possono essere posti dei limiti nel cumulo pensionistico. Così si sono espressi i supremi Giudici Costituzionali :.....” *La questione non appare fondata nemmeno alla stregua dell'art.38 della Costituzione. A chi esercita la professione di ingegnere o architetto contestualmente ad altra attività di lavoro l'art.2, secondo comma, della legge n.1046 del 1971 non impedisce di ottenere una tutela previdenziale adeguata per l'invalidità o la vecchiaia, ma preclude soltanto, per la ragione testé esposta, l'acquisizione di una duplice posizione assicurativa nell'ambito della previdenza pubblica”* Non è posto quindi alcun vincolo alla

nostra esclusione dal pagamento del contributo soggettivo a Inarcassa, giustificando ai fini solidaristici il nostro contributo integrativo.

- Che inoltre non trova alcun fondamento giuridico il criterio dell'universalizzazione dell'obbligo di pagamento di contributi previdenziali con riferimento a ogni tipo di reddito di lavoro (Cass. n. 30344 del 2017 e 32166 del 2018), posto che la Costituzione prevede per ogni cittadino UNA tutela previdenziale pubblica non due o più;
- Che frattanto anche il Governo "Conte 1" aveva preso posizione sulla vicenda, come risulta da quanto emerso, nel corso di una interrogazione parlamentare tenutasi presso la Camera dei Deputati il giorno 9 ottobre 2018; in occasione della quale l'On. Claudio Durigon ha dichiarato che *"il nostro governo, ritenendo fondate le ragioni dei professionisti coinvolti, al fine di garantire una azione efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale, ha provveduto a invitare l'Inps a valutare l'opportunità di agire in autotutela annullando le iscrizioni d'ufficio alla Gestione Separata, a eccezione di quelle relative ai liberi professionisti che abbiano comunque ritenuto di versare alla gestione separata dell'Istituto, senza adire le vie legali, per vedersi riconosciuta una anzianità contributiva utile ai fini pensionistici per annualità altrimenti non coperte da contribuzione a tal fine"*. Ciò perché, prosegue Durigon, *"il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, della norma (con la legge 111/2011), affermando che sono tenuti all'iscrizione della gestione separata esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui servizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, o coloro che versano all'ente di competenza quanto lo stesso richiede in base a proprie scelte ordinistiche interne"*.
- Medesima posizione è stata assunta dall'allora Direttore Generale del Ministero del Lavoro il quale, con messaggio 0009731 del 06.08.2018 ha espressamente *"invita[to INPS] a valutare l'opportunità di agire in autotutela, annullando le suddette iscrizioni d'ufficio, ad eccezione di quelle relative ai professionisti che abbiano comunque ritenuto di versare alla Gestione separata dell'Istituto, senza adire le vie legali, per vedersi riconosciuta un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, per annualità altrimenti non coperte da contribuzione a tal fine"*.
- In un tale quadro giudiziario, politico e sociale, è divenuto inevitabile sollecitare

l'interessamento diretto del Governo circa la urgente soluzione del problema.

Questa è però la posizione del nuovo governo "Conte 2" sul tema in questione; di seguito la risposta a una interrogazione a risposta immediata a firma del sottosegretario Di Piazza:

"Come noto la legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge 8 agosto 1995, n. 335 – cosiddetta riforma Dini) ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1996, una apposita Gestione separata presso l'INPS, con funzione residuale, finalizzata ad estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e agli incaricati alla vendita a domicilio. Essendo controversa la platea dei soggetti obbligati all'iscrizione presso la suddetta Gestione, il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica con efficacia retroattiva della norma istitutiva precisando che sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti privati di previdenza obbligatoria, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.

Con riferimento all'attività libero professionale, inoltre, si è dibattuto se l'iscrizione alla Gestione separata INPS sia dovuta anche nel caso in cui il professionista iscritto soltanto all'albo professionale e non anche alla correlata Cassa abbia versato al proprio ente la contribuzione integrativa, e non anche la contribuzione soggettiva.

L'INPS, ritenendo che il contributo integrativo versato dal libero professionista alla Cassa di appartenenza non assicuri una posizione previdenziale utile a fini pensionistici, nel corso del 2009 ha proceduto (con decorrenza 1° gennaio 2007) ad iscrivere d'ufficio alla Gestione separata i soggetti con redditi professionali non assoggettati al prelievo del contributo soggettivo presso gli enti previdenziali di riferimento.

A seguito di alcune sentenze delle Corti di merito (Corte di Appello di Palermo, n. 614/2018, n. 617/2018 e n. 627/2018) che hanno dichiarato la soccombenza

inaredis

dell'INPS, disponendo la nullità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di taluni iscritti all'albo degli avvocati, l'Ente previdenziale è stato invitato a conformarsi a tale orientamento giurisprudenziale e «a valutare l'opportunità di agire in autotutela, annullando le suddette iscrizioni d'ufficio» (...).

A tale richiesta l'INPS ha dato riscontro nel dicembre 2018 segnalando che, in relazione al contenzioso in atto, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 32167 del 12 dicembre ha confermato il precedente orientamento (sent. n. 30344/2017; n. 30345/2017; n. 1172/2018; 2282/2018; 1643/2018 e n. 32166/2018), espresso per la categoria degli ingegneri e architetti, in senso opposto a quello delle suddette Corti di merito estendendolo agli avvocati e ritenendo, in definitiva, sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS anche per coloro che, pur iscritti all'albo, svolgono un'attività non sottoposta al versamento del contributo soggettivo a favore della Cassa.

L'istituto ha altresì fatto presente che successivamente l'orientamento è stato confermato anche dalle sentenze del 14 dicembre 2018, nn. 32506 e 32505, in riferimento, rispettivamente, alla figura di dottore commercialista e di ingegnere, e dell'11 gennaio 2019, n. 519, in riferimento alla figura di avvocato.

Alla luce dei suesposti elementi posso confermare l'attenzione dell'Esecutivo nei confronti della vicenda al fine di monitorare l'esito dei contenziosi pendenti, tenuto anche conto che qualsiasi riflessione non può che restare subordinata alla loro definizione”.

- Si evince quindi il completo appiattimento del Governo alle decisioni della Corte di Cassazione, senza alcun riferimento al suo ruolo proprio, e con rinuncia del Parlamento a far valere la ratio legis voluta sottendere con la legge 111/2011, la quale aveva chiaramente escluso i professionisti dotati di propria Cassa dalla Gestione Separata Inps.
- Se poi consideriamo che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, non vi è alcun obbligo, per la previdenza pubblica, di pretendere da qualsiasi reddito una posizione assicurativa, essendo sufficiente per il cittadino essere in possesso di una sola posizione pensionistica (Corte Cost. N. 108/89), ci troviamo quindi di fronte a un gravissimo attentato al nostro sistema democratico in quanto la Cassazione disapplica e/o integra le leggi dello stato a sua discrezione,

prerogativa questa, invece, assegnata a titolo esclusivo al Parlamento della Repubblica.

Alla luce di quanto suesposto si auspica di poter avere rapida soluzione alla nostra problematica, che allo stato attuale viola la costituzione anche con riferimento al principio della libera concorrenza, in quanto obbliga una parte consistente di ingegneri e architetti a pagare una quota di pensione ad altri colleghi che svolgono medesima attività. Si propone quindi di:

- adottare provvedimenti normativi volti a chiarire ulteriormente la estraneità, dalla Gestione Separata Inps, dei liberi professionisti iscritti ad albi dotati di propria cassa privata, come già indicato dalla norma di interpretazione autentica (ottimo il disegno di legge On. Serracchiani e On. Viscomi e altri);
- proseguire nell'iniziata attività del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero del Lavoro nel mese di giugno 2019 (con membri ministeriali e consulenti esterni esperti in materia, anche di espressione associativa) e volto a studiare le possibili soluzioni giuridiche del problema all'interno delle Casse Private.